

ACCORDO TERRITORIALE

Per la rimodulazione dell'orario di lavoro per la partecipazione a percorsi formativi con finanziamento del Fondo Nuove Competenze

(ai sensi del comma 1, articolo 88, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, e successive modifiche ed integrazioni)

IMPRESE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il giorno 16 dicembre 2020 presso la sede di Confcommercio Verona

TRA

Confcommercio Verona rappresentata dal Presidente Paolo Arena, dal Direttore Generale Nicola Dal Dosso con l'assistenza del Vice-Direttore Moreno Festi

E

FILCAMS CGIL di Verona rappresentata dal sig. Andrea Lovisetto

FISASCAT CISL di Verona rappresentata dal sig. Giosuè Rossi

UILTUCS UIL di Verona rappresentata dalla sig.ra Barbara Marchini

PREMESSO CHE

- il Fondo Nuove Competenze è stato istituito presso l'Anpal dall'art. 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 Luglio 2020 n. 77 e successivamente modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126;
- la norma prevede che, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
- le norme di funzionamento del Fondo Nuove Competenze sono contenute nel Decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2020 e nel successivo Avviso Anpal, determina del 4 novembre 2020, che rende possibile la presentazione delle domande di contributo.
- le Parti condividono che il rilancio delle imprese dei settori di riferimento non può prescindere dall'investimento sul capitale umano attraverso percorsi formativi finalizzati ad acquisire nuove o maggiori competenze e a dotarsi di strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, da piani di sviluppo delle competenze volti ad accrescere qualitativamente e quantitativamente le mansioni svolte dal personale interessato dai piani formativi, in coerenza con gli obiettivi di scongiurare l'obsolescenza delle competenze dei lavoratori e di incrementare la produttività delle imprese;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DESTINATARI

1. Possono aderire al presente accordo i datori di lavoro che applichino integralmente, per le parti normative ed obbligatorie, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs con Confcommercio ovvero i CCNL del settore del Turismo sottoscritti con le medesime Organizzazioni Sindacali dei lavoratori da Federazioni aderenti a Confcommercio relativamente al personale impiegato sul territorio della medesima Provincia che, a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, intendano rimodulare l'orario di lavoro e destinare parte di esso alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze, della durata massima di 250 ore per dipendente.
2. Fermo restando quanto previsto dal punto precedente, è facoltà dei datori di lavoro con sede legale e/o almeno una sede o unità operativa nel territorio della Provincia di Verona estendere i contenuti del presente accordo ai lavoratori occupati presso le sedi e/o unità produttive site al di fuori del territorio della Provincia di Verona, previa esplicita indicazione all'interno del progetto formativo e del modulo di adesione al presente Accordo.
3. Potranno aderire al presente accordo i datori di lavoro che non hanno RSA/RSU; all'accordo potranno aderire anche i datori di lavoro, dove siano costituite RSA/RSU, previa informazione delle rappresentanze sindacali a livello aziendale

ARTICOLO 2

PIANO FORMATIVO

1. Oggetto del piano formativo sarà il percorso di sviluppo di nuove o maggiori competenze finalizzato ad offrire ai lavoratori strumenti utili per adattarsi alle condizioni del mercato del lavoro, al contesto tecnologico in continua evoluzione e all'adeguamento del contesto organizzativo e produttivo determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le attività di sviluppo delle competenze non dovranno avere una durata superiore a 250 ore per lavoratore e dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL, ovvero 120 giorni nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.
3. Il progetto formativo, che sarà parte integrante dell'accordo collettivo, sarà sottoscritto dalle Parti contestualmente all'accordo di adesione previsto nelle procedure di cui all'art.3.

ARTICOLO 3

PROCEDURE

1. Contestualmente all'adesione al presente Accordo, il datore di lavoro presenta alle parti firmatarie della Provincia di Verona, domiciliate per l'occasione a seconda del settore di appartenenza presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona ovvero presso l'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese, il progetto formativo (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze) con il numero e l'elenco dei lavoratori coinvolti ed il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettive) e l'eventuale utilizzo del Fondo interprofessionale (specificando quale), nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte del datore di lavoro, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso, nonché la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. La presentazione del progetto avverrà per il

settore del Terziario con invio della documentazione all'indirizzo pec entebilateralecommerciovvr@legalmail.it e per il settore Turismo all'indirizzo pec entebilateraleturismovvr@legalmail.it.

2. I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l'accesso al FNC, nelle medesime modalità sopra indicate, a condizione che l'istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.
3. La sottoscrizione dell'accordo relativo ai datori di lavoro che avranno aderito al presente Accordo avverrà, secondo lo schema allegato al presente accordo, anche in via telematica, attraverso un'apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale di competenza. Le attività della Commissione si svolgeranno in modo tale da consentire la presentazione delle istanze entro i termini prescritti dalle disposizioni in esame.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione a lavoratori e datori di lavoro sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

ARTICOLO 4

VALIDITA'

Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2020, salva l'ipotesi di proroga delle disposizioni normative sopra richiamate. In tal caso l'accordo si intenderà prorogato fino all'ulteriore scadenza.

Per tutto ciò che non viene trattato dal presente accordo territoriale, le Parti firmatarie rimandano al DL 34/20, art. 88, così come convertito nella L. 77/20 e modificato dal DL 104/20, art. 4, così come convertito nella L. 126/20, al Decreto Interministeriale del 9/10/2020 e alla Determina dell'avviso Anpal n. 461 del 4/11/ 2020 e ad ogni successiva eventuale modifica o integrazione

Letto confermato e sottoscritto.